



COMUNICATO STAMPA n. 108/26

Lussemburgo, 16 luglio 2026

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24 | FIGC e CONI

Giustizia sportiva: le sanzioni disciplinari devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione

Il 1° aprile 2022 la procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di diverse società calcistiche, tra cui la Juventus FC, nonché nei confronti di alcuni loro dirigenti sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze fittizie su trasferimenti di giocatori al fine di gonfiare artificiosamente il valore contabile di tali giocatori.

Successivamente, è stato vietato a due dirigenti della Juventus l'esercizio di qualsiasi attività in ambito FIGC. Tali sanzioni sono state successivamente estese a livello mondiale dalla Fédération internationale de Football Association (FIFA) e confermate dal supremo giudice sportivo italiano ¹.

Investito in seguito di un ricorso, il giudice amministrativo italiano, il cui potere si limita a quello di concedere un risarcimento, senza possibilità di annullare tali sanzioni, ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla compatibilità di queste ultime con le libertà di circolazione garantite dal diritto dell'Unione ², nonché alla conformità di un tale sistema di controllo giurisdizionale al diritto dell'Unione ³.

In primo luogo, la Corte constata che **una sanzione che vieti l'esercizio di un'attività professionale in tutti gli Stati membri lede le libertà di circolazione dei dirigenti interessati.**

Tuttavia, **tale limitazione può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale e se è proporzionata a tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che tali requisiti siano soddisfatti**, posto che il primo sembra esserlo, tenuto conto dell'importanza del rispetto delle norme finanziarie e contabili delle società calcistiche nel garantire la regolarità delle competizioni sportive. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, il giudice nazionale deve assicurarsi non solo che i divieti temporanei di esercitare un'attività professionale previsti dalla FIGC facciano parte di un regime coerente e completo volto a eliminare i comportamenti illeciti e a prevenire qualsiasi recidiva, ma anche che la determinazione di tali sanzioni sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori.

In secondo luogo, **i singoli individui devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi delle libertà riconosciute dal diritto dell'Unione, quindi, in particolare, contro quelli che infliggono siffatte sanzioni.** Affinché il diritto degli Stati membri rispetti tale obbligo esso deve, anzitutto, consentire ai singoli individui di **adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie.** Inoltre, gli Stati membri devono garantire l'**indipendenza** di tale giudice, in particolare nei confronti di qualsiasi pressione esterna che possa essere esercitata dalle organizzazioni sportive interessate. È inoltre essenziale che **l'esistenza, la composizione e l'organizzazione di detto giudice siano precostituite per legge.** Infine, il giudice in questione deve offrire alle parti **le garanzie procedurali richieste**, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, ed esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti che gli sono sottoposti.

Per contro, il diritto dell'Unione non impone un doppio grado di giurisdizione: è sufficiente l'esistenza di un organo giurisdizionale che garantisca un accesso effettivo alla giustizia.

Spetta al giudice nazionale verificare che tutte queste condizioni siano soddisfatte nel caso di specie dai giudici

sportivi italiani, quanto meno da quello che statuisce in ultima istanza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il sistema della giustizia sportiva italiano in materia disciplinare, nell'ambito calcistico, prevede due gradi di giudizio in seno alla FIGC (il Tribunale federale in primo grado e la Corte federale d'appello in secondo grado), nonché un controllo di legittimità assicurato dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ente di diritto pubblico incaricato di coordinare le attività delle diverse associazioni sportive italiane.

² Articoli 45 e 56 TFUE.

³ Articolo 19, paragrafo 1, TUE e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.